



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Provincia di PISA

P.R.G.C.
Legge Regionale 5/95

REGOLAMENTO URBANISTICO

ADOTTATO con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 03/03/99
APPROVATO con recepimento delle Osservazioni con delibera del Consiglio Comunale del 30/09/1999

Progettista :Prof. Arch. Maria Concetta Zoppi

Collaboratore: Arch. Arturo Giusti

ALLEGATO E

Compatibilità urbanistica delle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare

Settore 3 Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore
Geom. Gino Benvenuti

Il Responsabile U.O. Urbanistica
Arch. Carlo Tamberi

***Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'Art. 30 della
L.R. 5/95 e successive integrazioni e modificazioni***

Il presente allegato disciplina le aree urbanisticamente compatibili per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare.

Articolo 1 Definizione delle zone e degli interventi

Al fine di individuare le aree che presentano compatibilità urbanistica per l'installazione del Stazioni Radio Base vengono definite le seguenti zone:

1. **AREE SENSIBILI:** sono definite tali le zone che rappresentano i centri abitati e le aree di espansione, gli insediamenti produttivi e rappresentate nell'allegata cartografia con apposito retino. All'interno di dette zone è fatto *divieto assoluto* di installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare. Eventuali Impianti esistenti dovranno essere rilocizzate all'interno delle zone urbanistiche compatibili.
2. **FASCIE DI RISPETTO:** sono definite tali le zone esterne alle AREE SENSIBILI rappresentate nell'allegata cartografia con apposito retino. All'interno di dette zone è tollerata la presenza di eventuali Stazioni Radio Base esistenti purchè siano oggetto di monitoraggio continuo da parte degli enti proprietari. I risultati di tali monitoraggi dovranno essere pubblici e sottoposti alla verifica dell'Amministrazione Comunale e dei competenti uffici AUSL e ARPAT. Gli eventuali impianti esistenti possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. È fatto divieto assoluto di qualsiasi potenziamento e/o variazione delle strutture esistenti ed installazione di nuove Stazioni Radio Base.
3. **AREE URBANISTICAMENTE COMPATIBILI:** sono definite tali le zone al cui interno possono essere collocate le Stazioni Radio Base. I Richiedenti dovranno presentare domanda di Concessione Edilizia per l'installazione di tali impianti, (previo parere preventivo sulla localizzazione precisa all'interno dell'area urbanisticamente compatibile prescelta), allegando la documentazione necessaria per ottenere i pareri dei competenti uffici A.U.S.L., A.R.P.A.T., oltre alla documentazione prevista dal Regolamento Urbanistico, da disposizioni legislative regionale e statali, per tale procedimento. I manufatti accessori necessari per l'alloggiamento delle attrezzature tecnologiche per il funzionamento delle Stazioni Radio Base sono da considerarsi "Volumi tecnici" e quindi non computabili ai fini dei soli parametri urbanistici. Dovranno comunque avere caratteristiche tali da consentire un corretto inserimento ambientale. Tali Impianti sono soggetti a monitoraggio da parte dell'ARPAT competente, almeno con cadenza semestrale, al fine di verificare il rispetto del livello di emissioni al progetto approvato.

Articolo 2 Norme transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le Stazioni Radio Base collocate all'interno delle zone urbanisticamente non compatibili dovranno essere disattivate e/o trasferite nel termine massimo di anni 1 (uno).

Articolo 3 Misure di salvaguardia

Il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, sospende ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia per l'installazione di stazioni Radio Base, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il presente regolamento.

La sospensione opera fino alla data di approvazione e di efficacia del presente regolamento.